

# COMUNE DI CANNOBIO

ASSESSORATO AL COMMERCIO

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI

### BARBIERE PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA

ASSESSORE AL COMMERCIO – Sig. Testori Pierino  
Ufficio Amministrativo – Sig.ra Albertella Monica

## Articolo 1: (Oggetto del regolamento)

- 1) - Le attività di barbiere, parrucchiere, per uomo e donna ed estetista, sono disciplinate oltre che dalla Legge 14 Febbraio 1963 n. 161 modificata dalla Legge 23 Dicembre 1970 n. 1142 (ALLEGRO A) e dalla Legge 04 Gennaio 1990 n. 1 (ALLEGATO B), dalle disposizioni del presente Regolamento: tra le attività sopra elencate, sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili esercitate in luogo pubblico o privato ( reparti di alberghi, hotels, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati, anche presso convivenze o su proprietà particolari FF.SS., aeroporti, porti di navigazione aerea, lacustre, fluviale ecc.) comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa, (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività'.
- 2) - Con il termine "BARBIERE" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche alla stato naturale del capello.
- 3) - Con il termine "PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA" si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica e ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista; tale termine equivale a quelli di "acconciatore maschile e femminile" - "acconciatore femminile" - "acconciature unisex" - "acconciatore maschile" - "parrucchiere per signora" - "parrucchiere per uomo" - "parrucchiere" - "pettinatrice" e dizioni similari.
- 3) - Con il termine "ESTETISTA" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattenimenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di sui all'allegato alla Legge 04.01.1990 n. 1 (ALLEGRO C), (secondo quanto previsto dal punto 1) dell'articolo 10 della medesima Legge e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986 n. 713; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

## ARTICOLO 2 (Commissione Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista)

### ARTICOLO 3 ( Modalità di svolgimento dell'attività)

- 1) - Le attività del presente regolamento, non possono essere svolte in forma ambulante.
- 2) - Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente e presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purchè ciò avvenga in normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.
- 3) - Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata o in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotels; centri commerciali sedi o distaccamenti FF.AA. e simili semprechè siano dotati di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi del presente regolamento.
- 4) - Fermo restando il possesso dei requisiti igienico - sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate, se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente dei locali adibiti all'esercizio dell'attività; detti locali devono, comunque, materialmente e funzionalmente essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, e muniti di idoneo servizio igienico ad uso esclusivo dell'attività;
- 5) - E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di "dimostrazione" di prodotti della cosmesi o di altro; anche in questo caso, dette attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo articolo 5 escluso il requisito della distanza minima nonché a condizione che le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma;

Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto; i barbieri e i parrucchieri per uomo o per donna, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori famigliari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico così come previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della Legge 04.01.1991 n. 1.

6) - Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso senza l'obbligo di presentazione delle comunicazioni di esercizio di vicinato ai sensi della Legge 31.03.1998 n. 114.

ARTICOLO 4 (Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa - compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio - società infrasettoriali)

1) - Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla Legge 08.08.1985 n. 443 non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.

2) - In deroga al comma precedente, il Responsabile, sentita la Commissione, può tuttavia rilasciare ad una stessa impresa un'ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento presso una convivenza a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia diretta da persona in possesso della relativa qualificazione professionale.

3) - Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla Legge 08.08.1985 n. 443 il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

4) - Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla Legge 08.08.1985 n. 443 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso sull'autorizzazione amministrativa di cui ai seguenti articoli dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda.

5) - Ad una stessa persona non è possibile ricondurre più di una autorizzazione amministrativa.

6) - Tutte le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di un'unica autorizzazione amministrativa

7) - Presso le convivenze, previo parere dei competenti Servizi Sanitari, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista.

8) - L'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista cui rispettivamente ai commi 2,3 e 4 dell'articolo 1 del presente Regolamento, può essere svolto previo rilascio di una unica autorizzazione amministrativa a condizione che il titolare o soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per coprire le attività; il possesso di distinti e separati ambienti in questo caso viene richiesto solo se l'autorizzazione amministrativa concerne l'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista; nel caso in cui per recesso di soci o altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

#### ARTICOLO 5 (Autorizzazione amministrativa)

- 1) - L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
- 2) - L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Responsabile, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento:
  - a) - della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione, oppure del direttore dell'azienda, così come previsto dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963 n. 161 modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n. 1142 e dalla Legge 04 gennaio 1990 n.1, per ciascuna delle attività che si intendono esercitare.
  - b) - della idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati.

#### ARTICOLO 6 (Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna., estetista)

- 1) - Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, possono essere rilasciate solo ed unicamente nel rispetto di una distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, in rapporto alla densità di popolazione residente e fluttuante ed al numero di addetti in esercizio; tale distanza viene determinata ogni 3 (TRE) ANNI, dall'entrata in vigore del presente regolamento, dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei seguenti fattori numerici:
  - a) - della superficie residenziale del Comune;
  - b) - della relativa popolazione;
  - c) - del numero di addetti in attività del Comune;

d) - del numero di addetti ritenuti necessari nel Comune.

La popolazione residente nel Comune ed il numero degli addetti in attività, sono riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero degli addetti è accertato in occasione della vidimazione annuale in riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente sono considerati addetti:

e) - il titolare;

f) - i soci che prestano la loro opera qualificata in caso di Società aventi i requisiti previsti dalla Legge 08.08.1945 n. 443;

g) - i familiari coadiuvanti con almeno due anni di attività;

h) - i dipendenti qualificati con almeno 2 (DUE) anni di attività;

Per numero di addetti ritenuti necessari nel Comune, si intende il numero degli operatori che sono ritenuti oggettivamente necessari per garantire il servizio alla cittadinanza; tale fattore indicativo non può essere considerato indice di contingentamento delle autorizzazioni.

2) - Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:

a) - 1 addetto ogni 1.200 persone per l'attività di barbiere;

b) - 1 addetto ogni 800 persone per l'attività di parrucchiere per uomo e donna;

c) - 1 addetto ogni 1.500 persone per l'attività di estetista.

3) La distanza minima deve sussistere da ogni esercizio in possesso di una autorizzazione amministrativa per l'esercizio di una o più attività descritte distintamente ai commi 2,3,4, dell'articolo 1 del presente regolamento.

#### ARTICOLO 7 (Criteri di misurazione delle distanze)

Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti, si dovranno seguire le seguenti fasi:

a) - individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;

b) - tracciamento, dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dell'asse perpendicolare alla via di accesso all'esercizio sino ad incontrarne la mezzeria;

c) - misura della distanza, in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiuntamente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzeria della strada.

Per gli esercizi situati sullo stesso fronte, si seguono le stesse fasi di cui sopra, sostituendosi la mezzeria della strada con la mezzeria del marciapiede; in assenza del

marciapiede sarà considerato marciapiede ideale la parte della carreggiata pari ad un quinto di quella totale ed in relazione ad essa sarà individuata la mezzeria; nel caso di esercizi ubicati in piazza, o in particolari situazioni viabilistiche, in cui non è univocabilmente identificabile l'andamento delle mezzeria stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame, in relazione al normale comportamento dei pedoni e nel rispetto delle norme del codice della Strada; in relazione alle circostanze può inoltre adoperarsi un criterio misto tra quelli sopra indicati.

Per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino alla effettiva porta di ingresso dell'esercizio, ancorchè interna rispetto all'accesso al fabbricato o all'area.

#### ARTICOLO 8 (Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista)

- 1) - L'autorizzazione al trasferimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, è condizionata al rispetto delle distanze minime di cui al precedente articolo 6, ed al rispetto dei requisiti igienico - sanitari.
- 2) - E' consentito il trasferimento, in deroga alle distanze minime previste dall'articolo 6, a condizione che tra il nuovo esercizio e quello esistente più vicino sussista una distanza pari almeno al 50% della distanza per i nuovi esercizi e solo nei seguenti casi:
  - a) - definitivo perimento dello stabile per demolizione, incendio o altre analoghe cause;
  - b) - sfratto esecutivo non dovuto a morosità o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato;

E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di 6 (sei) MESI, eventualmente prorogabile di 6 mesi in 6 mesi in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione ecc... dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi, temporanei da documentare.

- 3) - Le richieste di autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi per l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e per il trasferimento di quelli esistenti nei "Centri Commerciali", sono accolte salvo il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.

#### ARTICOLO 9 (Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività)

- 1) - Fermi restando i requisiti igienico - sanitari, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, comprese le sale di attesa ed esclusi i locali accessori, (ingressi servizi e ripostigli):
  - a) - barbieri e parrucchieri per uomo e donna, mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4.00 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di lavoro", ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
  - b) - estetisti, fino a due postazioni lavoro mq. 14.00; successive postazioni ciascuna di mq. 4.00; qualora vengano ricavate cabine singole di trattamento, ciascuna deve avere una superficie minima di mq. 5.00.
- 2) - Per l'esercizio delle attività di estetista, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa separata, da escludere dal calcolo della superficie minima.
- 3) - Nei casi di subingresso, per le attività previste dall'articolo 1 del presente regolamento, successivamente all'entrata in vigore dello stesso, l'esercizio deve essere adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico - sanitari di cui all'articolo 10, fatte salve le deroghe previste dal regolamento locale d'igiene. -
- 4) - Sempre nei casi di nuove aperture e trasferimenti, si devono adottare i dovuti accorgimenti, a norma di Legge e disposizioni vigenti in materia, al fine di abolire le cosiddette "Barriere Architettoniche". In caso di subingresso in locali già esistenti, per lo svolgimento dello stesso tipo di attività, l'obbligo si manifesta nell'occasione di eventuali interventi edili di ristrutturazione.

ARTICOLO 10 (Idoneità igienico - sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti, di nuova istituzione)

- 1) **I locali adibiti all'esercizio** delle attività di barbiere, parrucchiere o estetista, ancorchè in possesso di abitabilità/agibilità, devono avere requisiti igienici ed impiantistici di seguito elencati:
  - a) - altezza non inferiore a quella prevista dal D.M. 05/07/75 s.m.i. fatti salvi i casi in cui devono essere applicate le specifiche norme relative agli ambienti di lavoro (D.P.R. 303/56, D.LGS. 626/94 s.m.i.)
  - b) - superficie aero-illuminante non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento; in casi particolari di difetto e/o mancanza dei predetti valori a discrezione del competente servizio dell'Asl, può essere ammesso o prescritto un sistema di aerazione e/o illuminazione artificiale. Dove l'illuminazione naturale, è insufficiente, è indispensabile ricorrere ad illuminazione artificiale (D.P.R. 303/56 art. 10);



- 2) **I servizi igienici** interni all'esercizio, in numero e posizione adeguati, sia all'esigenza di riservatezza e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia, devono essere inoltre dotati dei seguenti requisiti:
- a) pavimento in materiale liscio, non sducciolevole, solido, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile;
  - b) pareti piastrellate fino all'altezza di mt. 2.00, ovvero rivestite di materiale lavabile ed impermeabile;
  - c) dotati di tazza, lavandino e box doccia (limitatamente agli esercizi di estetista e simili);
  - d) serviti da antibagno di idonee dimensioni con pareti rivestite in materiale facilmente lavabile, fino all'altezza di mt. 2.00.
- 3) **locali ovvero zone ad uso spogliatoio** attrezzati con numero sufficiente e comunque pari al numero del personale addetto, di armadietti a doppio scomparto, di adeguata capienza e facilmente lavabili e disinfettabili. Detti locali od aree devono possedere rivestimenti. Detti locali od aree devono possedere rivestimenti con caratteristiche igienico-sanitarie già previste per i servizi igienici. Gli antibagni, se sufficientemente ampi, possono essere destinati all'uso di spogliatoio. I bagni e gli spogliatoi devono essere provvisti di adeguato ricambio d'aria naturale ovvero artificiale. Gli antibagni ed eventuali separati locali spogliatoio, devono essere provvisti di porta a chiusura automatica;
- 4) nei locali dove è previsto l'utilizzo di sostanza tossiche volatili, qualora siano serviti di sola aeroilluminazione naturale, si deve prevedere un sistema di aerazione forzata;
- 5) gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto delle vigenti normative; i vari ambienti devono essere serviti di acqua potabile della rete pubblica.
- 6) Nel caso i locali interrati o seminterrati ( tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra ed almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga alla ASL competente per territorio ex art. 8 D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 e comunque devono esistere in essi le seguenti condizioni:
- a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità (vespai e intercapedini aerate nel rispetto dei regolamenti edilizi comunali);
  - b) presenza di impianti di climatizzazione con caratteristiche approvate dal competente Servizio A.S.L.;
  - c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per laboratori e clienti;
  - d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifiche
- 7) nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti devono essere rivestiti con materiale impermeabile, liscio lavabile e resistere all'acqua, con esclusione della tappezzeria in carta, moquette e delle semplici tinteggiature di

tipo idro-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti ed i pavimenti devono essere arrotondati.

- 8) Gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dai locali di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della scheda tecnica fornita dalla casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità eccessiva di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche.
- 9) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal Regolamento devono essere dotate di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata ed un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di un coperchio con apertura a pedale, lavabile disinfettabile e conservato per il periodo strettamente necessario, per la raccolta dell'immondizia. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.
- 10) Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso medico.
- 11) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione: gli esercizi per attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.
- 12) Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi anche per le attività estetiche:
  - a) i locali dell'esercizio devono essere tenuti con la massima e disinfettati periodicamente;
  - b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie; curare che l'abbigliamento da lavoro sia sempre in stato di perfetta pulizia;
  - c) Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani;
  - d) Per ogni nuovo cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita e lavata;
  - e) Le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili possono essere servite;
  - f) Le lame dei rasoi, sia di tipo normale sia a lame lunghe ed i pennelli devono essere del tipo monouso. Essi vanno sconfezionati davanti al cliente prima di ogni utilizzo. Tutti gli altri attrezzi e strumenti non a perdere occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio, devono essere disinfettati ovvero, se necessario sterilizzati.
  - g) Il titolare deve adottare per la finalità di disinfezione e/o sterilizzazione le migliori tecniche a disposizione sul mercato in base alle conoscenze scientifiche più aggiornate e compatibili con le caratteristiche dei materiali costituenti gli attrezzi

e gli strumenti di lavoro (calore secco e umido - u.v. - sostanze chimiche - gas - strumenti fisici ecc.). L'adeguatezza delle diverse tecniche adottate dovranno essere dimostrate, a richiesta degli organi di vigilanza, anche mediante certificati e/o schede tecniche rilasciate dalle ditte produttrici.

- h) Per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
  - i) Le tinture e i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
  - j) I procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente;
  - k) Il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0.5 m/secondo alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
  - l) Durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere.
- 13) Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare all'organo di vigilanza dell'A.S.L. , eventuali danni derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri cosmetici nei propri dipendenti (D.P.R. 1124/65) e nella clientela.
- 14) Le acque reflue provenienti dall'attività di parrucchiere/a e barbiere sono paragonate a quelle delle attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14 secondo comma punto b) della legge regionale 26 marzo 1990 n. 13 assimilabili a quelle provenienti da insediamenti abitativi e pertanto classificati nella classe a) del predetto art. 14 purchè rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/90. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi all'osservazione dei regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.
- 15) Per quanto non espressamente sopra citato si dovranno osservare puntualmente le specifiche norme vigenti in materia di prevenzione ed igiene negli ambienti di lavoro (D.P.R. 303/56 D. Leg.vo 626/94 s.m.i.)

### ARTICOLO 10/BIS

ART.10/BIS (Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, Case di cura, Istituti Assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti)

Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti

assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purchè l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico sanitarie dettate dal presente regolamento.

Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati, ma non di malattie infettive in fase contagiosa, purchè svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati;

- a) - previo parere del S.I.S.P. dell'Asl competente quando ammalato al domicilio;
- b) - previo parere del Direttore Sanitario quando l'ammalato è ricoverato in luoghi di cura.

Gli strumenti per l'esercizio della professione per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, preferibilmente personale, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sul malato.

Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna possono essere consentite, a richiesta di parenti anche sulle persone decedute, purchè non di malattie infettive contagiose, e quindi previo parere del S.I.S.P. dell'A.s.l. competente o del Direttore Sanitario, i caso di decesso in luogo di cura, e devono essere svolti da personale qualificato di esercizi autorizzati.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

#### ARTICOLO 10/TER (requisiti igienici per le attività svolte a domicilio dell'esercente)

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate, dal punto di vista igienico-sanitario, ai seguenti requisiti:

- a) - locali: devono essere in modo assoluto indipendente dai locali adibiti ad uso di abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienico propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'art. 10.
- b) - impianti igienico - sanitari e attrezzature destinate all'esercizio: devono possedere le caratteristiche di cui al predetto art. 10.

Per gli esercizi a domicilio **già esistenti** alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere rispettate le caratteristiche di cui all'art. 10 punto 1 lettera b) c); punto 2 lettera a) b) c); punto 4; punto 5 lettera b) c) d); punto 6 ( con esclusione della creazione degli angoli arrotondati di raccordo tra le pareti ed i pavimenti); punti 7,8,9,10,11,12,13,14,15. Tale condizione, di deroghe cesserà in occasione del trapasso della titolarità dell'esercizio.

#### ARTICOLO 10/QUATER (altre disposizioni igienico sanitarie)

L'A.S. competente, per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente potrà prescrivere. In base al parere del S.I.S.P. dell'A.S.L., tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico-sanitari e le attrezzature.

#### ARTICOLO 11 (Domande di nuove autorizzazioni)

- 1) - Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività descritte di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista, debbono essere indirizzate al Sindaco (ALLEGATO D) ed in particolare devono riportare:
  - generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
  - ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
  - descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista).
- 2) - A tale istanza devono essere allegati:
  - a) - documento attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente ovvero la dichiarazione attestante che la persona è già iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di Società, la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda;
  - b) - atto costitutivo debitamente registrato nel caso la richiesta sia presentata da una Società;
  - c) - planimetria della zona nella quale sia intenda attivare l'esercizio;
  - d) - n. 3 planimetrie degli ambienti, redatte da un tecnico abilitato e sottoscritte dal richiedente (quotata in altezza e superfici con relativi rapporti aeroilluminanti - collegamenti funzionali - posizione approssimativa delle postazioni di lavoro - servizi igienici ed eventuali depositi/magazzini);
  - e) - n. 3 relazioni tecnico descrittive dettagliate (destinazioni d'uso pregresse o attuali e future - superfici - materiali - zoccoli - attrezzature e/o scaffalature - tipo di approvvigionamento idrico potabile - indicazione smaltimento rifiuti solidi);
  - f) - dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici (elettrico - messa a terra - riscaldamento - idrico sanitario come previsto dalla Legge n. 46/90);
  - g) - certificazione attestante l'agibilità e la destinazione d'uso dei locali (solo per le attività di nuova attivazione in locali non adibiti precedentemente a tale tipo di attività);
  - h) - documento comprovante la disponibilità dei locali (copia contratto di affitto - atto di acquisto registrato - dichiarazione del proprietario ecc....);

- i) - ogni altra documentazione a richiesta degli Uffici competenti per motivi di interesse pubblico.
- j) - L'eventuale documentazione mancante dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla comunicazione dell'avviso del procedimento; tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 60 giorni in caso di richiesta motivata decorso il quale si incorre nell'archiviazione della pratica.

#### ARTICOLO 12 (domande di trasferimento)

- 1) - Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'articolo 11, (ALLEGATO E).
- 2) - Entro 120 giorni dalla comunicazione dell'avviso di accoglimento della domanda di trasferimento, l'interessato deve produrre l'eventuale documentazione mancante, unitamente all'atto formale relativo al precedente esercizio.
- 3) - Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato di ulteriori 60 giorni, a richiesta motivata da parte dell'interessato:
- 4) - L'inosservanza delle scadenze di cui ai precedenti commi, comporta l'archiviazione della pratica.

#### ARTICOLO 13 (Subingresso per atto tra vivi)

- 1) - Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi nelle attività disciplinate dal presente regolamento, devono essere presentate secondo le modalità previste dall'articolo 11 e devono essere accompagnate dall'atto di cessione di azienda, come previsto dall'art. 2556 del C.C. in parte modificato dalla Legge 12.08.1993 n. 310, debitamente registrato nonché dalla documentazione prevista dallo stesso articolo 11.

#### ARTICOLO 14 (Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione).

- 1) - Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della

maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purchè venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.

- 2) - Decorso il quinquennio, ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'intestatario non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.
- 3) - A seguito del decesso del titolare, gli aventi diritto per ottenere la titolarità dell'autorizzazione, devono anche presentare autocertificazione ai sensi del D.P.R. 20.10.1998 n. 403 dalla quale risulti:
  - a) chi sono gli eredi; oppure,
  - b) - l'autorizzazione di legge da parte del Giudice Tutelare nel caso esistano eredi minori;
    - a) - di aver ottemperato alla denuncia di successione;
    - b) - che a carico del defunto titolare dell'autorizzazione non siano in corso procedure fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

#### ARTICOLO 15 (Vidimazione annuale dell'autorizzazione)

- 1) - l'autorizzazione deve essere annualmente vidimata attraverso visto da apporsi sull'autorizzazione stessa da parte dell'Ufficio Comunale competente.
- 2) - per l'adempimento di cui al comma precedente, i titolari dell'autorizzazione devono inoltrare al sindaco, entro il 31 GENNAIO di ogni anno, apposita comunicazione in carta libera (ALLEGATO H) nella quale devono essere indicati:
  - a) - dati anagrafici, residenza del titolare o del legale rappresentante;
  - b) - ubicazione dell'esercizio;
  - c) - numero delle persone occupate nell'impresa alla data del 31 DICEMBRE dell'anno precedente, distinte per sesso e posizione professionale,, Specificando il personale che presta la propria opera a tempo parziale e/o con contratto di formazione e lavoro di apprendistato;
  - d) - originale dell'autorizzazione per la vidimazione.

#### ARTICOLO 16 (Decadenza e revoca dell'autorizzazione - sospensioni temporanee - cessazione dell'attività)

- 1) - l'autorizzazione di cui al precedente articolo 5 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 14.
- 2) - l'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:
  - a) - sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti dal citato articolo 5;

- b) - mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
  - c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni.
- 3) - l'autorizzazione, in caso di sopravvenute gravi carenze dei requisiti igienico - sanitari, viene sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere risanate nei termini stabiliti dall'Autorità Sanitaria Locale; qualora trascorso il termine assegnato, tali carenze si dovessero ripresentare nel corso di successive ispezioni, l'autorizzazione può essere immediatamente revocata.
- 4) - il Responsabile può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, prorogare di sei mesi il termine di attivazione dell'esercizio.
- 5) - è fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al Responsabile nel caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a tre giorni e fino a trenta.
- 6) - per i periodi superiori a trenta giorni, il Responsabile può autorizzare la sospensione dell'attività fino a tre mesi eventualmente prorogabili di tre mesi, su richiesta dell'interessato per ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare.
- 7) - nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare al Responsabile, apposita denuncia entro il termine di trenta giorni dalla cessazione stessa, restituendo l'autorizzazione formale in atto.

#### ARTICOLO 17 (Comunicazione dei provvedimenti assunti)

- 1) - I provvedimenti del Responsabile sono comunicati per iscritto agli interessati.
- 2) - i dinieghi in materia di autorizzazione devono essere motivati e comunicati al richiedente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, corredata della documentazione richiesta, ovvero dalla data di presentazione dei documenti mancanti.
- 3) - le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato, relativamente a successive analoghe istanze fatte per lo stesso tipo di attività.

Nel caso tuttavia che un'autorizzazione concessa non sia stata attivata nei termini prescritti, subentra nella concessione il primo fra gli esclusi nell'elenco delle domande, con priorità risultante dal numero di protocollo. -



ARTICOLO 18 (Obbligo di esposizione dell'autocertificazione, della tariffa e degli avvisi dell'autorità sanitaria)

- 1) - E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento, di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico l'autorizzazione dell'esercizio, le tariffe delle prestazioni professionale praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ARTICOLO 19 ( Calendario - orari di apertura e chiusura degli esercizi - esposizione obbligatorie)

- 1) - In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista, è obbligatoria l'esposizione al pubblico, in modo visibile di:
  - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
  - LISTINO PREZZI
  - ORARIO DI APERTURA SETTIMANALE

Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro, l'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti: apertura antimeridiana non oltre le ore 9.00 (nove) - chiusura serale non oltre le ore 20.00 (venti) o nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21.00 (ventuno); ogni laboratorio dovrà comunque garantire il servizio al pubblico nell'orario compreso dalle le ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00; l'orario settimanale di apertura ed ogni sua variazione deve essere segnalata al Sindaco con apposita comunicazione (ALLEGATO 1).

- 2) - Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario tra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.
- 3) - fatte salve deroghe di carattere particolare nella giornate di domenica e lunedì, nonché nelle giornate di festività a carattere nazionale e nella giornata della festività Patronale comunale è obbligatoria la chiusura dei laboratori; la chiusura infrasettimanale del lunedì non è obbligatoria quando nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.
- 4) - Il Sindaco inoltre, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio del Comune, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura. anche per limitati periodi, con proprio provvedimento.

## ARTICOLO 20 (Vigilanza)

Agli effetti dell'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra autorità, nell'ambito delle proprie attribuzioni, adottano le opportune forme di vigilanza ed a tale scopo possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1, per le verifiche di competenza.

## ARTICOLO 21 ( Sanzioni)

- 1) - L'inosservanza delle norme del presente regolamento, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie fissate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo.
- 2) - oltre quelle indicate nel 1° comma, per i casi di recidiva e in ordine di gravità, sono previsti i sotto elencati provvedimenti di carattere accessorio:
  - a) - richiamo e/o diffida
  - b)- chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di SEI MESI
  - c) - revoca dell'autorizzazione.
- 3) - l'entità delle sanzioni in rapporto alle diverse violazioni ed alla loro ripetitività, verrà stabilita con atto previsto dal 1° comma del presente articolo.
- 4) - il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione dandone comunicazione alla Camera di Commercio - Commissione Provinciale per l'Artigianato e a tutti gli organi preposti al controllo.
- 5) - nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3, è inflitta dall'autorità regionale competente, la sanzione amministrativa prevista dalla Legge, con le procedure di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689.
- 6) - nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione Comunale, è inflitta con le stesse procedure di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dalla Legge. -

## ARTICOLO 22 (Disposizioni transitorie e finali)

- 1) - Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di barbiere o di una autorizzazione limitata all'esercizio dell'attività solo a soggetti di un unico sesso (parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, pettinatrice, o dizioni similari) possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo e donna, presentando apposita istanza, (ALLEGATO L).
- 2) - Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna o dizioni similari, possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere, presentando apposita istanza, (ALLEGATO L).
- 3) - Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i titolari di autorizzazione sono tenuti a richiedere l'adeguamento dell'autorizzazione stessa ad una delle dizioni di cui ai punti 2 3 e 4 dell'articolo 1 del regolamento stesso.
- 4) - Le attività in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica, che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento risultano utilizzare una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla Legge 04.01.1990 n. 1, devono essere considerate soggette al presente regolamento.
- 5) - Entro novanta giorni dalla adozione del presente regolamento, il Responsabile redigerà un elenco delle attività e delle imprese di cui al comma precedente ed inviterà il responsabile dell'attività o dell'impresa a documentare il possesso della qualificazione professionale di estetista prevista dalla Legge 04.01.1990 n. 1; nei casi in cui le imprese o le attività esistenti non rispondono ai requisiti previsti dal presente regolamento, il Responsabile provvede entro 120 giorni a fissare il termine massimo non superiore a 12 mesi per gli adeguamenti necessari.
- 6) - Per le attività di estetista le norme del presente regolamento, della Legge 14 febbraio 1963 n. 161 modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, vengono integrate dalle norme previste dalla Legge 04 gennaio 1990 n. 1 e dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54. -
- 7) - A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni istanza di trasferimento di attività sarà soggetta a parere igienico sanitario, nel quale sarà richiesta l'ottemperanza ai requisiti del regolamento nella sua completezza; tali domande dovranno contenere l'esplicita dichiarazione del tipo di attività che si intenderà svolgere.

8) - Nei casi di subingresso devono comunque essere salvaguardati i requisiti di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

9) - Nei casi di esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono venire rispettati i requisiti igienico sanitari di cui al precedente articolo 10, nei termini temporali di seguito precisati:

2° comma dotazione di servizi igienici (anche senza accesso diretto)

6 MESI/1 ANNO

5° comma nei termini previsti dalle disposizioni Legislative in materia vigenti

7° comma

1 MESE

8° comma

6 MESI/1 ANNO

9° - 10° - 12° - 13° comma

IMMEDIATO

11° comma

1 MESE

#### ARTICOLO 23 (Abrogazione ed entrata in vigore)

1) - Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della delibera di adozione.

2) - Dalla data di entrata in vigore è abrogato il regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini, precedentemente approvato con provvedimento consiliare.

# DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI.

Testo coordinato con la Legge 23.12.1970 n. 1142 (G.U. 16.1.1971 n. 12)

## ARTICOLO 1

I Comuni tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate. In luogo pubblico o privato anche a titolo gratuito.

Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuabili – o in forma societaria di personale o di capitali, sono soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve conformarsi alle norme degli articoli successivi

Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante.

Le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell' esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti nell'articolo 2.

Il regolamento dovrà essere adottato dai Comuni entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge; dovrà uniformarsi alle norme di cui ai successivi articoli ed ottenere l'approvazione degli organi di tutela, sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 12 della Legge 25.07.1956 n. 860

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni medico- curativo – sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista – visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico.

## ARTICOLO 2

Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente requisiti previsti dalla legge 25/07/1956 n. 860 o dalla persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla Legge 25.07.1956 n. 860. Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:

a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla Legge 25.07.56 n. 860. Per le imprese societarie da quelle previste dall'articolo 3 della suddetta Legge, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda.

L'accertamento spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 9 della Legge 25/07.1956 n. 860 per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta Legge, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della Camera di Commercio:

b) dei requisiti igienici dei locali delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività. L'accertamento di tali condizioni e requisiti è di competenza degli organi comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;

c) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell'azienda.

La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere di parrucchiere o mestiere affine, iscritto all'albo provinciale delle imprese artigiane ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o di collaudatore.

L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato. Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documento equipollente. La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della Legge 19 gennaio 1955, n. 25 e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato;

d) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese in conformità ai criteri proposti dalla Commissione di cui all'articolo 2-bis, deliberati dal Consiglio Comunale. Tale accertamento è affidato agli organi di polizia municipale.

Per le attività esercitate in un altro Stato membro della Comunità economica europea la qualificazione professionale è accertata mediante apposito attestato rilasciato dall'autorità ad organismo competente designato dallo Stato membro della Comunità di origine o di provenienza e prodotto dall'interessato all'esercizio delle attività contemplate nel precedente articolo 1.

#### **ARTICOLO 2 – bis.**

I regolamenti comunali di cui all'articolo 1 sono redatti previo parere obbligatorio ma non vincolante di una Commissione Comunale presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta da 3 rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dall'autorità sanitaria, dal comandante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune interessato.

I regolamenti stabiliscono anche l'obbligo dell'esposizione delle tariffe. La disciplina per la determinazione degli orari sarà determinata dalle autorità comunali, sentite le proposte delle autorizzazioni di categoria.

#### **ARTICOLO 3.**

L'autorizzazione di cui all'articolo 2 è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 2-bis. Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

#### **ARTICOLO 4**

Coloro che al momento della pubblicazione dei regolamenti di cui all'articolo 1 già esercitano i servizi di cui alla presente Legge sono autorizzati a continuare l'attività purché l'autorizzazione prevista dal precedente articolo 2, da concedersi loro senza subordinazione a condizione di sorta eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla Legge 24/7/1956 n. 860

#### **ARTICOLO 5**

A partire da novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 1 gli esercenti le attività di barbiere, di parrucchiere per signora ed affini, i quali siano muniti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 2, saranno soggetti alle sanzioni previste dalla Legge comunale e provinciale per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.

### **DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA**

Legge 4 gennaio 1990 n. 1

#### **ARTICOLO 1**

- 1) L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalentemente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
- 2) Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986 n. 713.
- 3) Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

## **ARTICOLO 2**

- 1) L'estetista che intenda esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Legge 08/08/1985 n. 443, è tenuto ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima Legge 08/08/1985 n. 443.

## **ARTICOLO 3**

- 1) La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame tecnico – pratico preceduto dallo svolgimento:
  - a) di un apposito corso regionale

## **ARTICOLO 4**

- 1) Le imprese che svolgono l'attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla Legge 08/08/1985 n. 443.
- 2) Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
- 3) Nelle imprese diverse da quelle previste dalla Legge 08/08/1985 n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
- 4) Lo svolgimento dell'attività di estetista dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione di cui all'articolo 3.
- 5) L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio del cliente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunicata ed i cui all'articolo 5.
- 6) Non è ammesso lo svolgimento dell'attività informale ambulante o di posteggio.

## **ARTICOLO 5**

- 1) Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell'attività di estetista e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge.

## **ARTICOLO 6**

- 1) Le regioni predispongono in conformità ai principi previsti dalla Legge 21.12.1970 n. 845, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria lo svolgimento dei corsi di formazione; di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale di cui all'articolo 8.
- 2) A tal fine il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il il Ministro della sanità, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame.
- 3) Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:
  - a) cosmetologia;
  - b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
  - c) nozioni di chimica e di dermatologia;
  - d) massaggio estetico del corpo;
  - e) estetica, trucco e visagismo;
  - f) apparecchi elettromeccanici;
  - g) nozioni di psicologia;
  - h) cultura generale ed etica professionale.
- 4) Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3 prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere prevista la partecipazione di:

- a) un componente designato dalla regione;
  - b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;
  - c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  - d) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale;
  - e) il presidente della commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato;
  - f) due docenti delle materie fondamentali di cui al comma 3.
- 5) Le regioni per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento dell'esame previsto dall'articolo 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitano la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.
- 7) Le scuole professionali, già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo.

#### **ARTICOLO 7**

- 1) Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla Legge 11/6/1971 n. 426.
- 2) Le imprese autorizzate ai sensi della Legge 11/06/1971 n. 426, alla vendita di prodotti possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese Artigiane.

#### **ARTICOLO 8**

- 1) La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti, che alla data di entrata in vigore della presente legge:
  - a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14.02.1963 n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della Legge 23.12.1970 n. 142;
  - b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
  - c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a)
- 2) Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinato all'esercizio, personale e professionale per almeno due anni delle attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1.
- 3) La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati, che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.
- 4) Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.
- 5) La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o diplomi di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni.
- 6) Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21.12.1978 n. 845, conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, previo svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 3.
- 7) I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della Legge 14.02.1963 n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della Legge 23.12.1970 n. 1142, e che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.

#### **ARTICOLO 9**

- 1) L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma



dell'articolo 3 della Legge 08/08/1985 n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

- 2) I barbieri ed i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori famigliari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici do manicure e pedicure estetico.

#### **ARTICOLO 10**

- 1) Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato dalla presente legge. L'elenco allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate.
- 2) Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Nell'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 6, comma 2, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.

#### **ARTICOLO 11**

- 1) Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5, le imprese che già esercitano l'attività prevista dall'articolo 1 sono autorizzata continuare l'attività.
- 2) Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, il comune provvede, entro centoventi giorni dalla data richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.

#### **ARTICOLO 12**

- 1) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689.
- 2) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

#### **ARTICOLO 13**

- 1) Le disposizioni della legge 14.02.1963 n. 161, come modificata ed integrata dalle leggi 23.12.1970 n. 1142, e 29.10.1984 n. 735, in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi sino all'emanazione delle norme e della predisposizione, dei programmi da parte delle singole regioni, previste, rispettivamente dagli articoli 5 e 6 e fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui al medesimo articolo 5. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Roma, 04 gennaio 1990

## **ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTRONICI PER USO ESTETICO.**

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 ma.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accesso piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV - A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ed una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali:
- Vibratori elettrici oscillanti.

- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con cappe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima su placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.